

Dopo una prima proroga del termine, sino all'11 aprile 2013, la Commissione ha inviato alla UAHE una comunicazione con la quale:

- a) Concedeva accesso agli avvisi di ricevimento inviati alla Comisión Nacional de la Competencia in relazione ai due procedimenti sanzionatori;
- b) Informava la richiedente che non aveva informazioni in merito ai due procedimenti e che i soli dati in suo possesso erano protetti dalle eccezioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

La UAHE reiterava la sua richiesta e, dopo una prima proroga del termine di 15 giorni, la Commissione la informava, con ulteriore lettera del 18 giugno, che prorogava indefinitamente il termine di risposta alle domande di accesso agli atti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 4 del regolamento 1049/2001, in quanto la Commissione non avrebbe proceduto a un'analisi concreta e individuale dell'applicabilità delle eccezioni previste in detta disposizione alle domande di accesso oggetto del presente procedimento.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001, poiché l'informazione richiesta non contiene elementi che possano ledere gli interessi commerciali di terzi. Detta informazione potrebbe ledere, in ogni caso, gli interessi della stessa richiedente.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001, poiché la nozione di indagine in esso prevista può soltanto riferirsi a indagini di istituzioni o di organismi comunitari, non nazionali. Inoltre, per i fatti oggetto d'indagine in entrambi i procedimenti sarebbe intervenuta la prescrizione.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, comma secondo, del regolamento 1049/2001, nella misura in cui, nel contesto della documentazione richiesta, la Commissione non adotta decisioni, visto che la sua posizione è passiva, limitandosi a ricevere documenti o a formulare osservazioni. Inoltre, in ogni caso, l'eccezione sollevata può essere applicata soltanto riguardo a documenti interni.

**Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — L'Oréal/UAMI —
Cosmetica Cabinas (AINHOA)**

(Causa T-426/13)

(2013/C 304/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv. ti M. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 giugno 2013 emessa nel procedimento R 1642/2012-1;
- tenere la ricorrente immune dalle spese sostenute nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «AINHOA» per servizi e prodotti delle classi 3, 35 e 39 — *Marchio comunitario registrato n. 2 720 811*

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza dai diritti del titolare del marchio comunitario con riferimento ai servizi delle classi 35 e 39 e rigetto della domanda di decadenza con riferimento ai «prodotti cosmetici» di cui alla classe 3

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Ricorso proposto il 20 agosto 2013 — Triarii/Commissione

(Causa T-435/13)

(2013/C 304/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Triarii BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. Verhellen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea (Rif.: ENER B 1/IMMR(2013) ENER.B.1.2638778) del 20 giugno 2013, in modo da includere l'offerta della ricorrente nella gara d'appalto;
- qualora la sentenza del Tribunale, quale richiesta, sia pronunciata successivamente all'aggiudicazione dell'appalto a un offerente:
 - annullare l'attuale gara d'appalto n. ENER/B1/2013-371 in modo da dare alla ricorrente la possibilità di presentare nuovamente un'offerta;
 - annullare la decisione che sarà adottata dalla Commissione europea che aggiudica l'appalto n. ENER/B1/2013-371 ad un offerente; e/o
 - concedere un risarcimento danni a compensazione dell'opportunità mancata a causa dell'esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto n. ENER/B1/2013-371.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sulla presente controversia, ai sensi dell'articolo 263 TFUE.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, attraverso il suo comportamento, la Commissione ha causato un'aspettativa legittima sulla circostanza che l'offerta le fosse stata tempestivamente presentata.

Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Bora Creations/ UAMI — Beauté Prestige International (essence)

(Causa T-448/13)

(2013/C 304/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bora Creations, SL (Ceuta, Spagna) (rappresentanti: avv.ti R. Lange, G. Hild e C. Pape)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beauté Prestige International SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 giugno 2013, caso R 1085/2012-5;

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «essence» per prodotti delle classi 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25 e 26 — Registrazione di marchio comunitario n. 6 816 144

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (RMC) ⁽¹⁾, e segnatamente che il marchio comunitario è stato registrato in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di nullità è respinta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è accolto ed il marchio comunitario è dichiarato parzialmente nullo

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Ricorso proposto il 23 agosto 2013 — CEDC International/ UAMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT)

(Causa T-449/13)

(2013/C 304/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (rappresentante: avv. M. Siciarek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A. (Łańcut, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 giugno 2013, caso R 33/2012-4;
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.